

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 366 - 25181/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CANTOIRA - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Cantoira:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 41-12184 del 2 marzo 1992, al quale, nel tempo, sono state apportate quattro Varianti Parziali ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77; tale Piano è stato aggiornato con l'approvazione della Variante Strutturale Generale n. 1, con Deliberazione Giunta Regionale n. 19-242927 del 27 luglio 2011;

- ha adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 15 marzo 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 2093 del 23/08/2017 (PEC prot. nn. 100191 e 100218 del 24/08/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 034/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 581 abitanti nel 1971, 584 abitanti nel 1981, 541 abitanti nel 1991, 544 abitanti nel 2001 e 553 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in decremento;
- superficie territoriale di 2.303 ettari di montagna, dei quali 28 ettari circa presentano pendenze inferiori al 5%, 214 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 2.061 ettari, con pendenze superiori al 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo, 1.330 ettari circa, sono interessati da "aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 7 della Città Metropolitana di Torino denominata "CIRIACESE - VALLI DI LANZO" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 21 denominato "Valle di Lanzo" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 **non** individua il Comune quale *polo locale* ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.);
- il PTC2 **non** individua il Comune tra i *Poli per la logistica* nè tra gli ambiti produttivi, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 33 della Val Granda;
- assetto idrogeologico:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Stura e Stura di Val Grande, del Torrente Villa e del Rio Rivet;
 - secondo la Riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058, il Comune è in inserito **Zona 3**;

dato atto che il Comune di Cantoira è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Cantoira a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 marzo 2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Cantoira, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende l'avvio dalla richiesta avanzata dal " ... titolare del campeggio sito in loc. Roc Carà, a monte del cimitero, il quale ha espresso alla Amministrazione comunale l'intento di rilocalizzare il campeggio medesimo. Le motivazioni di tale richiesta sono ... dettate ... dalla pericolosità dell'attuale sito dal punto di vista geologico che impediscono la possibilità di incrementare la capacità ricettiva dell'impianto e la realizzazione di ogni intervento eccedente la manutenzione. Il sito è infatti

ricompreso in classe di pericolosità geomorfologica IIIa e l'ARPA Piemonte nei pareri espressi con le note prot. n. 13486/SC04 del 10/02/2009 e prot. n. 7587/SC04 del 21/01/2008 sul progetto definitivo della variante ... generale al PRGC ha evidenziato tale aspetto e proposto alla Amministrazione Comunale di individuare sul territorio comunale un sito maggiormente idoneo ad ospitare l'area a campeggio, ferma restando la necessità, sino a trasferimento avvenuto, di inserire la struttura nel Piano di Protezione Civile."

La proprietà ha ora espresso l'intento di acquisire alcune aree ... ricadenti in ambito a bassa pericolosità geologica (classe II) e l'Amministrazione Comunale ha rilevato l'esigenza di adeguare il PRGC. La proposta di variante prevede quindi di rilocalizzare l'area per attività turistiche "Aat" individuando tale insediamento a sud dell'asse stradale provinciale (SP33) su area avente superficie pari a mq 8.444.

L'attuale zona "Aat" viene invece trasformata in area di recupero ambientale contraddistinta con la sigla "RA" nella quale sono esclusivamente previsti interventi finalizzati al ripristino ambientale con rimozione delle strutture e degli edifici esistenti."

La Variante propone inoltre l'individuazione di una nuova area destinata a parcheggio pubblico, denominata "p35" in località "Roc Carà", posta in adiacenza alla citata nuova area a campeggio; il parcheggio costituirà servizio sia al campeggio che al cimitero, ubicato nelle vicinanze.

L'area proposta, localizzata in fregio alla viabilità pubblica, ha una superficie di mq 1.202. (Cfr: Relazione Illustrativa)

La documentazione di Variante, contiene le verifiche relative all'idoneità idraulico-geologica delle trasformazioni urbanistiche (**il Piano vigente è adeguato al P.A.I.**) e le indicazioni relative alla normativa in materia di rischio sismico, in quanto il Comune è classificato in **zona 3**. Contiene altresì la verifica della compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Le proposte di Variante sono inserite, come richiesto dalla L.R. 56/77, in aree urbanizzate, alla documentazione risultano altresì allegati i tracciati delle opere di urbanizzazione (acquedotto e fognatura) ed aggiornano i contenuti cartografici e normativi del vigente Piano Regolatore.

L'atto amministrativo di adozione riporta l'attestazione della compatibilità dei contenuti di Variante, con i Piani sovracomunali ed in particolare con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale di Cantoirà n. 2 del 15 marzo 2017 di adozione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.:

- **contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal "**Documento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS**", trasmesso al Servizio Tutela e

Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ha formulato proprio parere con nota prot. n. 99369/LB8 del 22 agosto 2017, già trasmesso al Comune;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei

privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 7 ottobre 2017;

acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 12/09/2017, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Cantoirà, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 marzo 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. di dare atto** che è formulato il seguente rilievo formale: *«la Variante è stata correttamente classificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale con il n. 1, in quanto successiva alla Variante Strutturale n. 1 approvata con D.G.R. n. 19-242927 del 27/07/2011, di revisione del P.R.G.C. allora vigente; gli allegati fanno riferimento alla Variante Parziale n. 5,(numerazione*

coerente al proseguimento della numerazione delle Varianti Parziali approvate precedentemente alla citata Variante di revisione); si invita l'Amministrazione Comunale, in fase di approvazione definitiva della Variante a dare atto del refuso e a provvedere alla correzione dello stesso, riportando negli allegati alla deliberazione, la corretta indicazione.>>;

- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Cantoira, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15 settembre 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(*Marco Marocco*)